CITTÀ DI TORINO

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE

AREA AMBIENTE

2015 44010/126

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 222 del 06-10-2015

OGGETTO: VARIANTE N. 310 AL P.R.G. – "ZONA URBANA CONSOLIDATA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE PESCARITO - AMBITO LAVAZZA" Verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica – Verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica.

La Variante in oggetto, formata ai sensi dell'art. 17, c. 5 della l.r. 56/77 e s.m.i., riguarda il Comprensorio Industriale della Società Lavazza, che si sviluppa all'interno dell'ambito produttivo Pescarito, in area ricompresa nel Quadrante Nord Est dell'area metropolitana torinese (con una superficie complessiva di circa 88.000 mq, della quale il 59% ricade nel Comune di Torino, il 30% nel comune di Settimo T.se e l'11% nel Comune di San Mauro T.se).

Il 20 dicembre 2010 veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e i Comuni di Torino, Settimo T.se, San Mauro T.se e Borgaro T.se, un Protocollo d'intesa per la riqualificazione del Quadrante Nord - Est dell'area metropolitana torinese, con l'obiettivo di pervenire alla predisposizione di un Piano di Struttura che metta a coerenza, in un unico sistema territoriale, le previsioni urbanistiche in essere e le nuove ipotesi di sviluppo promosse dalle singole Amministrazioni.

Nel febbraio 2012 è stato consegnato agli Enti coinvolti nell'iniziativa il Piano di Struttura definito nei suoi elementi preliminari. Il Piano ha individuato l'ambito produttivo di Pescarito come uno degli elementi da approfondire, in quanto punto nodale del Quadrante.

Nell'ottobre 2013 è stata invece sottoscritta la "Ridefinizione del Protocollo per la riqualificazione del Quadrante nord est dell'area metropolitana torinese".

In questa cornice di volontà nel pervenire a strumenti urbanistici coordinati nasce la sottoscrizione della "Dichiarazione di Reciproco Impegno" del gennaio 2014, in attuazione del protocollo d'intesa per la riqualificazione fisica, infrastrutturale, funzionale e sociale del quadrante Nord Est dell'area metropolitana con particolare attenzione all'ambito produttivo di Pescarito ritenuta un'area strategica di rilievo metropolitano.

L'accordo prende atto del fatto che l'impianto urbanistico dell'area produttiva di Pescarito è regolato dai tre diversi PRG dei Comuni di Torino, Settimo T.se e San Mauro T.se le cui norme di attuazione risultano fra loro disomogenee, situazione che rende difficile razionalizzare e riqualificare il loro insediamento alla luce delle differenti prescrizioni ed indici (urbanistici ed edilizi) che regolamentano l'ambito.

Questa condizione incide con particolare rilevanza sull'ambito produttivo della Società Lavazza, il cui insediamento si sviluppa su una superficie complessiva di circa 88.000 mq, di cui il 59% ricade nel Comune di Torino, il 30% nel Comune di Settimo T.se, l'11% in San Mauro T.se; ciò provoca criticità in ordine all'applicazione delle norme urbanistiche ai fini dello sviluppo del polo produttivo e pertanto la Società Lavazza ha evidenziato alle competenti Amministrazioni la necessità di pianificare e programmare la riorganizzazione del proprio insediamento produttivo, anche al fine di essere sempre più competitiva sui mercati internazionali.

La Dichiarazione di Reciproco Impegno del 2014, sulla base di queste articolate premesse, conferma la volontà delle parti coinvolte nell'individuare, nel Piano di Struttura, una strategia coordinata per la rigenerazione dell'area Pescarito, definendo scenari e modelli di sviluppo condivisi, anche adeguando i Piani Regolatori Generali di rispettiva competenza al fine di rendere coerenti fra loro le previsioni di pianificazione, con l'obiettivo di organizzare la zona produttiva di Pescarito come un unico ambito urbanistico.

La prima conseguenza di questo accordo si è tradotta in un "Protocollo d'Intesa per l'Adozione di Convenzione per la Pianificazione", ai sensi dell'art. 19 quater, L.R. n.56/1977 e smi e dell'art. 5, L.R. n.11/2012, adottato in data 14 maggio 2014, da cui discende la Variante parziale al P.R.G. in oggetto.

La presente variante parziale al PRG è redatta in attuazione di quanto convenuto nel succitato Protocollo d'Intesa (sottoscritto dalle Amministrazioni di Torino, Settimo e San Mauro), e si propone l'obiettivo di uniformare la regolamentazione urbanistica del Comprensorio industriale della Società Luigi Lavazza.

Per il Comune di Settimo T.se il recepimento dell'assetto normativo unico dell'area Lavazza è avvenuto in occasione della Variante Parziale n. 31 al PRGC, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27 febbraio 2014.

La Legge Urbanistica Regionale, come da ultimo modificata dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 17/2013, al comma 8 dell'articolo 17 prescrive che le varianti parziali, di cui al comma 5 del medesimo articolo, siano sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS.

La Divisione Urbanistica del Comune di Torino - Servizio Strategie Urbane - ha avviato tale procedura, coordinandosi con gli altri comuni interessati, in modo particolare il Comune di San Mauro Torinese con il quale è stato condiviso il documento preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS. L'Amministrazione Comunale di San Mauro ha già concluso il proprio procedimento con Determinazione Dirigenziale 632 del 10 dicembre 2014, la quale esclude la variante dalle ulteriori fasi di Valutazione Ambientale.

Atteso che:

- ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 56/77 e s.m.i., nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dalle LL.RR. nn. 3/2013 e 17/2013, le varianti parziali di cui al comma 5 del medesimo articolo art. 17 devono essere sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;
- ai sensi dell'art. 3bis della stessa L.R. 56/77 e s.m.i., per gli strumenti di pianificazione in essa normati, l'Autorità competente alla VAS è individuata nell'Amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;
- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della L.R. 40/98;
- l'Organo Tecnico Comunale è stato da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata:
  - individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Territorio e Ambiente–Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS;
  - attribuita la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;

il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha proceduto alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, secondo le prescrizioni dettate dal combinato disposto dal D.lgs.

152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dalla L.R. 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

Con nota, prot. 5894 del 22.07.2015, il Dirigente dell'Area Ambiente, rendeva disponibile l'elaborato tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. richiedendo al contempo il parere di competenza ex art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. all'ARPA – Dipartimento Prov.le di Torino, alla Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, all'ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio ed ai componenti l'Organo Tecnico Comunale V.I.A. (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

L'avvio del procedimento è stato reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 22 luglio 2015, all'indirizzo:

http://www.comune.torino.it/albopretorio/

e sul sito web del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali all'indirizzo:

http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/vasincorso/

L'ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Struttura Semplice Attività di Produzione, con nota prot. n. 73267 del 9 settembre 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7479 del 14/09/2015), si è espressa in merito alla non assoggettabilità della variante alla VAS.

L'ASL TORINO 1 – Dipartimento Integrato alla Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità pubblica – S.S. Igiene Edilizia e Urbana, con nota prot. n. 74911 del 25 agosto 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7060 del 28/08/2015), ha comunicato che la variante può essere esclusa dalla fase di valutazione della procedura di VAS.

La Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali - con nota prot. n. 111021 del 30 luglio 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6458 del 04/08/2015), si è espressa in merito alla non assoggettabilità della variante alla VAS.

I seguenti componenti dell'Organo Tecnico comunale V.I.A. hanno espresso il proprio

parere di seguito riassunto.

La Direzione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità - con nota prot. n. 21609 del 15 settembre 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7612 del 17/09/2015) ha comunicato di ritenere che la variante non debba essere assoggettata a VAS.

La Direzione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Urbanizzazioni - con nota prot. n. 20078 del 3 settembre 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7279 del 07/09/2015) ha comunicato che non necessitano ulteriori verifiche e approfondimenti.

I Servizi Grandi Opere del Verde e Verde Gestione con nota congiunta prot. n. 12114 del 18 settembre 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7651 del 18/09/2015) hanno comunicato di ritenere che la variante possa procedere in assenza di VAS.

Pertanto:

- dato atto che dal 10 agosto 2015 data in cui il servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha inviato la documentazione, è scaduto il termine previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152 e s.m.i. per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale;
- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- vista la tipologia del piano in oggetto (Variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.U.R.);
- visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- sentito, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Servizio Strategie Urbane nella funzione di Autorità procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni, come meglio espresse nella parte dispositiva del presente atto.

Infine:

- premesso che l'articolo 14 della L.R. 56/77, come novellato dalla L.R. 3/2013, prescrive che in caso di VAS, la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
- richiamati i contenuti della variante;
- richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione della Città di Torino;
- esaminati i documenti di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene il Piano in oggetto coerente con la classificazione acustica stabilita dal PCA.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE D'AREA

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l'art. 74 dello Statuto della Città;

la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014, mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23

gennaio 2014;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

esaminato il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

visti i pareri degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti;

visti i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;

vista la compatibilità della Variante con il Piano di Classificazione Acustica vigente,

considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato e valutato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante Parziale ai sensi dell'art. 17bis, comma 5, della L.U.R., n° 310 al PRG, inerente la Zona Urbana Consolidata per Attività Produttive Pescarito – Ambito Lavazza subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
    a. siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
    b. siano previste tutte le azioni necessarie per ridurre le emissioni di inquinanti sulla componente atmosfera in fase di cantiere;
    c. siano previste tutte le azioni necessarie per ridurre le emissioni acustiche in fase di cantiere;

2. prendere atto che la variante non incide sulla classificazione acustica dell'ambito poiché essa attiene alla regolamentazione degli interventi edilizi già assentiti dal P.R.G. vigente senza alcuna modifica della destinazione d'uso delle aree e alla zonizzazione urbanistica;

3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

4. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/albopretorio/ e sul web all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/index.shtml

5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
dell'Area Ambiente
Dr. Enrico Bayma